CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95





CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 15 1/2014/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.

Mario PISCHEDDA,

Presidente f.f.

Dott.

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Dott.ssa

Alessandra OLESSINA

Primo Referendario relatore

Dott.

Massimo VALERO

Primo Referendario

Dott.

Adriano GRIBAUDO

Primo Referendario

Dott.

Cristiano BALDI

Referendario

nell'adunanza del 15 luglio 2014

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 18/AUT/2013/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Strambino (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della



Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

L'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come evidenziato di recente dalla Corte costituzionale, dette misure interdittive non sono indici di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle



politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, i controlli della Corte dei conti possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (Corte cost. sentenze nn. 60/2013, 39/2014 e 40/2014).

Peraltro, qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, vengono segnalate agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonel per addivenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Strambino (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2012 e dall'esito della successiva istruttoria permangono le criticità relative ai seguenti profili:

- parametri obiettivi per i Comuni dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario e tempestività dei pagamenti.

Con nota prot. n. 4587 del 15 maggio 2014 il Sindaco ha trasmesso chiarimenti in relazione alle criticità sopra evidenziate e riassunte nella scheda di sintesi inviata all'Ente dal Magistrato Istruttore.

Al termine dell'attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione le questioni sopra rilevate ed ha chiesto al Presidente f.f. della Sezione di fissare apposita camera di consiglio.

Ritenuto

In sede istruttoria è stato rilevato il superamento di uno dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario per il triennio 2013-2015: "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente". Nel caso del Comune di Strambino il totale dei residui passivi del Titolo I è pari ad euro 1.710.622,66 e il totale degli impegni del Titolo I è pari ad euro 3.632.502,17; pertanto il citato parametro risulta pari al 47,09% rispetto alla soglia del 40%.

Nella risposta alla nota istruttoria l'Organo di revisione ha confermato il superamento del parametro sopra citato da parte dell'Ente.



Inoltre, sempre in sede istruttoria è stato rilevato che l'ammontare dei residui passivi del Titolo I pari ad euro 1.710.622,66 e del Titolo II pari ad euro 1.544.207,44 paiono contraddittori rispetto all'ammontare dei debiti di parte corrente ed in conto capitale "certi liquidi ed esigibili" al 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 di complessivi euro zero, indicati nei punti 1.13.2, 1.13.3 e 1.13.4 del questionario (D.L. n. 35/2013 convertito dalla Legge n. 64/2013).

Nella risposta alla nota istruttoria l'Ente ha evidenziato la tempestività dei pagamenti che vengono attuati in 30/60 giorni e ha spiegato che i residui riportati derivano (relativamente al Titolo II), da residui di stanziamento di entrate proprie ai sensi del comma 5 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e, relativamente al Titolo I, da residui relativi ad impegni che "devono ancora concretizzarsi".

Con riferimento ai residui del Titolo I si osserva che dai dati contenuti nel rendiconto 2012 trasmesso dall'Ente attraverso la procedura SIRTEL emerge un ammontare di residui passivi derivanti da esercizi precedenti al 2012 pari a circa 447.000,00 euro per "Prestazioni di servizi". Pertanto appare contraddittorio quanto affermato dall'Ente in ordine alla tempestività dei pagamenti.

Il mancato rispetto del parametro di deficitarietà sopra riportato può essere dovuto alla contrazione dei pagamenti, oppure alla mancanza di una puntuale e pregnante attività di riaccertamento dei residui passivi. Si richiamano in proposito sia il Principio contabile n. 3, punto 52, relativo al riaccertamento dei residui, sia la normativa contro i ritardi di pagamento di cui ai D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Si evidenzia, inoltre, che la criticità relativa ad un elevato ammontare di residui passivi era stata già rilevata in sede di analisi della relazione sul rendiconto 2010 con pronuncia n. 131/2012/SRCPIE/PRSE del 27 aprile 2012, nella quale questa Sezione invitava l'Ente a porre particolare attenzione alla formazione dei residui passivi.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

invita

l'Amministrazione comunale di **Strambino** a porre in essere le necessarie misure di monitoraggio e verifica della sussistenza dei presupposti relativi al mantenimento dei residui passivi, al fine di riportare il parametro deficitario relativo all'incidenza dei residui passivi provenienti dal Titolo I rispetto agli impegni della medesima spesa corrente, entro i limiti previsti dalla legge, anche in relazione agli obblighi legislativi posti in materia di tempestività dei pagamenti.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Strambino** (TO).



Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2 1 LUG. 2014.

Così deliberato nell'adunanza del 15 luglio 2014.

LL RELATORE

Alessandra OLESSINA)

IL PRESIDENTE F.F.

(Dott. Marje PISCHEDDA)

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto

(Dott: Federico \$9LA)

5